



COMUNE DI PISA
IL SEGRETARIO GENERALE

Via Degli Uffizi, 1 – Pisa
tel. 050 910200
e-mail:
segretario.generale@comune.pisa.it

Pisa, 28 marzo 2025

Al Sindaco

Al Presidente del Consiglio Comunale

Agli Assessori

Ai Dirigenti

Ai Revisori dei Conti

All'Organismo di Valutazione

Oggetto: Relazione annuale sul controllo di regolarità amministrativa – Anno 2024

Come previsto dall'articolo 147-bis, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e dall'articolo 8 del Regolamento comunale sull'organizzazione del controllo di regolarità amministrativa (del. G.C. n. 189/2012), si trasmette la relazione sull'attività di controllo relativa all'anno 2024.

Con i migliori saluti.

Il Segretario Generale
Dott. Marco Mordacci





Relazione del Segretario Generale
ai sensi dell'art. 147 *bis* del T.u.e.l.

**Controllo successivo di regolarità amministrativa
anno 2024**

COMUNE DI PISA
Comune di Pisa
Protocollo N.0035677/2025 del 28/03/2025

Il Segretario Generale
Dott. Marco Mordacci

Il Funzionario EQ.
avv.to Veronica Malfatti

Sommario

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa: natura e disciplina	3
2. Il controllo nell'anno 2024. La nuova cornice normativa del D.Lgs 36/2023	6
3. Il controllo straordinario sugli appalti PNRR	10
4. I numeri del controllo	11
4.1 Il controllo sugli atti esecutivi e pubblicati	12
4.2 L'analisi per tipologia	15
4.2.1 Forniture e servizi	15
4.2.2 Mepa	16
4.2.3 Lavori	17
4.2.4 Varianti e Lavori complementari	19
4.2.5 Incarichi	19
4.2.6 Bandi e contributi	20
5. Risultati complessivi e per tipologia	21
5.1. Forniture e servizi	23
5.2 Mepa	24
5.3 Lavori	25
5.4 Varianti e Lavori Complementari	26
5.5 Incarichi	27
5.6 Bandi e Provvedimenti di erogazione di contributi	27
6. Risultato complessivo controlli PNRR	28
7. Considerazioni finali	32
8. Gli strumenti d'intervento per il 2025	34

1 Il controllo successivo di regolarità amministrativa: natura e disciplina.

Il controllo successivo di regolarità amministrativa, previsto dall'art. 147 *bis* del d.lgs 267/2000, Testo Unico degli Enti locali (di seguito anche TUEL), come novellato dal D.Lg. 174/2012, convertito con Lg. 213/2012, è attribuito, *ex lege*, alla competenza del Segretario generale. Questo tipo di controllo, che si inserisce nel *sistema integrato dei controlli interni* degli Enti Locali, mira a verificare la **legittimità** (l'immunità degli atti da vizi o cause di nullità, che ne possano compromettere l'esistenza, la validità o l'efficacia), la **regolarità** (l'adozione degli atti nel rispetto dei principi, delle disposizioni e delle regole generali che presiedono la gestione del procedimento amministrativo) e la **correttezza** (il rispetto delle regole e dei criteri che presiedono le tecniche di redazione degli atti amministrativi) dell'attività amministrativa, allo scopo di innescare un sistema di autocorrezione, teso ad un miglioramento costante della qualità dei provvedimenti, al fine di:

- garantire ed accrescere l'efficacia, l'economicità e la trasparenza dell'azione amministrativa;
- consentire, se possibile, il tempestivo, corretto ed efficace esercizio del potere di autotutela;
- prevenire il formarsi o il ripetersi di patologie dei provvedimenti, anche allo scopo di evitare l'instaurarsi di contenziosi.

A norma dell'art. 147 *bis*, comma 2 del TUEL sopra richiamato, il controllo successivo di regolarità amministrativa è *assicurato, sotto la direzione del Segretario Generale, secondo principi di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente*. Gli atti amministrativi da sottoporre a controllo, prosegue il legislatore, devono essere *scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento*.

In attuazione di quanto sopra, il Comune di Pisa ha definito i principi generali di questo controllo nel proprio *Regolamento per lo svolgimento del controllo di regolarità amministrativa* (Del. G.C. n. 189 del 17.10.2012). All'interno della cornice delineata dal Regolamento, poi, spetta al Segretario generale dettare le relative disposizioni attuative, con un provvedimento annuale che stabilisce tipologia, percentuale di atti da sottoporre a controllo e specifiche modalità di svolgimento del controllo stesso. In questo modo, si dispone di uno strumento dinamico con cui poter "adattare" la conduzione del controllo successivo di regolarità amministrativa alle diverse esigenze - che possono essere dettate dalle risultanze del controllo stesso dell'anno precedente o dal sopraggiungere di nuove norme - così da renderlo sempre efficace e funzionale.

L'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa ha preso formale avvio nel Comune di Pisa nel 2013, con varie tecniche di analisi dei provvedimenti (dal controllo che fu definito "a tappeto", al controllo per interventi complessi) per arrivare, nel 2014, all'adozione del sistema di controllo successivo **a campione**, da effettuare **con cadenza quadrimestrale**. Dal 2016 l'individuazione e l'estrazione dei provvedimenti da verificare è stata totalmente automatizzata: gli atti da analizzare vengono individuati tramite sorteggio informatico, grazie ad una specifica funzionalità implementata sul programma informatico di gestione documentale, basata sulla classificazione degli atti per tipologia. Ogni Direzione, al momento dell'inserimento della propria

determina sul gestionale, seleziona il “*Tipo di atto*”, scegliendolo da un menu a tendina appositamente predisposto, scelta bloccante per poter proseguire l’iter sull’applicativo.

Per garantire il corretto inserimento degli atti, a integrazione delle istruzioni operative fornite dal Responsabile della Gestione Documentale all’epoca dell’avvio dell’estrazione informatizzata, con nota del Segretario Generale prot. n. 38736 del 16 maggio 2016 fu predisposta e inoltrata alle Direzioni una tabella esplicativa della classificazione degli atti che, nelle disposizioni attuative del Segretario generale per l’anno 2021 (Provvedimento Direzione 01/291 del 25 febbraio 2021), è stata ulteriormente dettagliata, anche per arginare gli errori di classificazione fino ad allora riscontrati nei precedenti controlli. I successivi provvedimenti del Segretario Generale Direzione 01/461 del 22 marzo 2022, Direzione 01/ 94 del 23 gennaio 2023, e n. 159 del 5 febbraio 2024, contenenti le disposizioni attuative annuali del controllo, hanno riportato, in allegato, la suddetta tabella esplicativa, richiamando l’attenzione delle Direzioni sull’importanza della corretta classificazione degli atti.

Il controllo successivo di regolarità amministrativa anche nel 2024 si è svolto su incarichi di lavoro autonomo, acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore a 5.000 euro, affidamento di lavori di importo superiore a 30.000 euro, varianti di lavori, lavori complementari/supplementari, bandi per l’erogazione di contributi, provvedimenti di erogazione di contributi, categorie di atti ritenute meritevoli di particolare attenzione, per il loro maggiore riflesso sull’attività dell’Ente e sulla spendita di denaro pubblico.

Sempre in ragione dell’autonomia organizzativa riconosciuta dal TUEL al Segretario generale, dal 2021 la tecnica del controllo a campione mediante estrazione casuale è stata affiancata dal **controllo integrale** degli atti, di acquisto di forniture e servizi, compresi quelli di acquisto su Mepa, di importo superiore a 5.000 euro e di affidamento di lavori di importo superiore a 30.000 euro, che siano stati segnalati con “*alert*” dal sistema di monitoraggio della rotazione. Questo sistema è stato implementato sul programma gestionale degli Appalti, *Alice suite applicativa* e condiviso con le strutture con Circolare del Segretario generale prot. n.58415 del 24 giugno 2020 recante appunto “*Disposizioni per garantire il rispetto del principio di rotazione negli affidamenti e nelle procedure concorrenziali semplificate...*” al fine di verificare che gli affidamenti disposti in deroga al principio della rotazione siano supportati da adeguata motivazione.

L’attività di controllo viene documentata attraverso la compilazione di un referto, una scheda contenente una check-list, che viene anch’essa modificata nel tempo per recepire le modifiche normative intervenute. Questa, oltre a riportare l’esito conclusivo del controllo contiene rilievi, raccomandazioni, osservazioni e suggerimenti per il dirigente, o il funzionario titolare di incarico di Elevata qualificazione, che ha adottato l’atto.

Sempre con riguardo alle modalità organizzative del controllo, merita ricordare che a partire dalle disposizioni attuative del controllo per l’anno 2016 (Provvedimento del Segretario Generale n.213 del 23.2.2016) è stata introdotta la possibilità di richiesta di revisione dell’esito del controllo. Si tratta di una procedura in contraddittorio, tesa ad accrescere la funzione dialettica del controllo successivo di regolarità amministrativa, secondo la quale, entro 10 giorni dalla ricezione del referto del controllo con esito negativo, il soggetto che ha adottato l’atto controllato (Dirigente o Funzionario EQ) può inoltrare una richiesta motivata di revisione dell’esito del controllo al Segretario Generale, potendo anche richiedere un colloquio diretto (*audit*). Nei successivi 10 giorni dalla richiesta di revisione, il Segretario valuta la richiesta, fissa l’audit se richiesto, dispone la revisione o la conferma dell’esito.

Si ricorda che il controllo a campione ha carattere “oggettivo” e non “soggettivo”, nel senso che interessa una determinata categoria di atti e non un particolare settore o dirigente o responsabile di posizione organizzativa dell’Ente. Soprattutto si tenga presente che il controllo successivo di regolarità amministrativa non è un controllo mai di tipo “impeditivo” (nel senso che la rilevata non conformità dell’atto non conduce alla sua automatica rimozione) ma “collaborativo”, concretandosi nella formulazione di direttive, che lasciano comunque che “*le definitive determinazioni in ordine all’efficacia dell’atto...*” siano “*...adottate dall’organo amministrativo responsabile*” (Delibera n. 3/2007 della Corte dei Conti Sezione regionale dell’Emilia Romagna). Il destinatario della segnalazione, in esito al controllo, rimane quindi libero e responsabile di accogliere o meno i rilievi mossi e, conseguentemente, di adottare le eventuali misure correttive ritenute necessarie. Come precisato, a tal proposito, nel Regolamento per lo svolgimento del controllo di regolarità amministrativa (approvato con Deliberazione di G.C. n.189 del 17/10/2012) il controllo in esame si svolge dunque nel rispetto del principio di esclusività della responsabilità dirigenziale.

I dirigenti e i responsabili titolari di incarico di Elevata Qualificazione (EQ) ne sono comunque i destinatari principali, essendo tenuti a considerare i risultati del controllo per attivare meccanismi di autocorrezione e costante miglioramento della qualità dei propri atti di competenza, nonché ad azionare, se necessari, eventuali istituti di autotutela. E’ un controllo infatti che, a sua volta, **alimenta e supporta il sistema di valutazione della performance**: i risultati del controllo di regolarità amministrativa sono utilizzati ai fini della valutazione di dirigenti e dei funzionari titolari di incarico EQ nell’ambito della valutazione e misurazione della performance individuale.

La rilevanza del controllo successivo di regolarità amministrativa deriva anche e soprattutto dall’essere “intrecciato”, a doppio filo, con la normativa in materia di prevenzione della corruzione. Gli esiti del controllo successivo di regolarità infatti possono evidenziare disfunzioni dell’azione amministrativa (si pensi alla frammentazione degli affidamenti o alla scarsa rotazione dei contraenti) che rendono necessaria l’adozione di interventi specifici, anche sotto forma di nuove misure nel successivo Piano di Prevenzione della Corruzione.

Da qui ad esempio la richiesta alle Direzioni, nei Piani anticorruzione, per le aree di rischio lavori pubblici e contratti di beni e servizi – provveditorato, di report semestrali sintetici da inviare al RPCT sul rispetto del principio di rotazione, seppur sia presidiato ormai a livello accentrato anche attraverso il sistema di monitoraggio a disposizione della Uo controlli.

2. Il controllo nell'anno 2024 – La nuova cornice normativa del D.Lgs. 36/2023.

Dopo anni di continui interventi normativi, operati spesso tramite decretazione d'urgenza, indotti anche dalla necessità di fronteggiare il periodo dell'emergenza sanitaria, che avevano portato la materia quasi completamente al di fuori del Codice, riducendola ad una copiosa stratificazione di norme che è stata spesso fonte di incertezze interpretative, anche in ragione del sovrapporsi di vari regimi transitori, con il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 si è giunti ad una riforma più organica della materia degli appalti pubblici.

Possiamo considerare il 2024 come il primo anno di effettivo pieno regime del nuovo Codice dei contratti perché quest'ultimo, seppur vigente dal 1 aprile 2023, ha però avuto un regime transitorio piuttosto complesso, prevedendo non solo che le disposizioni del vecchio Codice appalti (d.lgs 50/2016) continuassero, come era ovvio, ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, ma anche che le norme speciali introdotte *ad hoc* per gli appalti PNRR-PNC (d.lg 77/2021, convertito nella Lg. 108/2021, d.lg 13/2023 e tutte le disposizioni finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR-PNC) continuassero a governare le procedure di affidamento e i contratti relativi agli investimenti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR e del PNC e che le disposizioni in materia di pubblicità, programmazione, digitalizzazione, accesso agli atti, subappalto del d.lgs 50/2016, continuassero ad applicarsi comunque sino al 31.12.2023, nonostante la sua intervenuta abrogazione.

Nelle more dell'adozione del nuovo Regolamento comunale sui contratti, che sostituirà quello approvato con la Deliberazione di C.C. n.44 del 2019, attualmente in vigore per le parti non in contrasto con la nuova disciplina codicistica, è stato fornito, con la circolare prot. n.120867 del 16/10/2023 del Segretario generale, un aiuto interpretativo per coordinare e garantire comportamenti uniformi a livello di Ente.

Tra le novità più rilevanti del nuovo Codice dei contratti pubblici, ai fini del controllo successivo di regolarità amministrativa, sono da annoverare:

1. l'adozione stabile e definitiva, per l'**affidamento diretto "puro"** e per le **procedure negoziate** senza bando, delle soglie, già innalzate, in via transitoria, nei decreti *semplificazioni* (D.Lg 76/2020) e *semplificazioni bis* (D.Lg 77/2021), a conferma del crescente *favor* del legislatore a snellire e semplificate al massimo le procedure sotto soglia, come già emerso nel susseguirsi delle precedenti riforme a partire dal *Decreto Sblocca cantieri*;

2. la nuova portata del **principio di rotazione**. Quest'ultimo, che nel D.Lgs 50/2016 (precisamente agli artt. 36 e 63, comma 6), era solo enunciato ed attuato attraverso linee guida Anac, trova ormai formale collocazione nell'art. 49 del D.Lgs 36/2023, nuovo Codice dei contratti pubblici. Principio di diritto interno, relativo alle gare sotto soglia, strumentale all'attuazione dei principi, di matrice comunitaria, dell'imparzialità, della libera concorrenza e non discriminazione, risponde all'esigenza di assicurare il confronto concorrenziale in un settore, quello appunto delle gare sotto soglia, in cui maggiore è il rischio del consolidarsi di posizioni di privilegio a favore di operatori che già sono, o sono stati, aggiudicatari di contratti da parte della stazione appaltante, mirando ad impedire che, nella successione di appalti dello stesso oggetto o commessa riconducibile allo stesso settore, la stazione appaltante, tanto nell'affidamento diretto che nelle procedure negoziate, si rivolga sempre agli stessi operatori economici.

Definito, nelle Linee guida n.4 di ANAC, sotto la vigenza del precedente Codice dei contratti pubblici, come il “*divieto*”, nel caso in cui due successivi affidamenti, disposti nell’arco temporale di tre anni solari, avessero ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categorie di opere o nello stesso settore di servizi, di far partecipare alla procedura di affidamento del secondo contratto, tanto il contraente uscente dall’affidamento immediatamente precedente che l’operatore economico anche solo invitato all’affidamento immediatamente precedente, seppur non affidatario, viene ora normato direttamente nel codice ed in maniera decisamente meno stringente. L’obbligo della rotazione infatti, ormai, non riguarda più gli inviti - fermo il divieto di reinvitto al contraente uscente – potendo la stazione appaltante reinvitare tutti gli operatori già inviati alla precedente procedura che non siano risultati aggiudicatari. Inoltre, nel nuovo codice, non si fa più alcun riferimento al triennio, introdotto dalle Linee Guida, ma si parla solo del divieto di due affidamenti consecutivi, prevedendo altresì che questo principio possa non essere rispettato per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro, contro i 1.000 euro del previgente regime.

Già nelle Linee Guida si riconosceva il principio di rotazione come non di carattere assoluto, nel senso che si ammetteva la possibilità di affidare, o rivolgere l’invito, al contraente uscente, purché tale deroga, di carattere eccezionale, fosse supportata da una stringente motivazione legata a circostanze oggettive, quali quelle attinenti alla particolare struttura del mercato e alla riscontrata effettiva assenza di alternative, attestabili a seguito di indagine di mercato, da cui risultasse inevitabile il riaffido o il reinvitto, o a ragioni soggettive, come il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti), la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso. Anche nel d.lgs 36/2023, per gli affidamenti disposti a partire dal 1 luglio 2023, il principio di rotazione è ritenuto derogabile ove si abbia la contemporanea sussistenza di 3 presupposti, concorrenti e non alternativi, relativi a: struttura del mercato, effettiva assenza di alternative e accurata esecuzione del precedente contratto, dei quali, il responsabile del procedimento, dovrà dare compiutamente atto nella motivazione. Sempre in continuità con quanto già espresso nelle Linee Guida 4, è confermato altresì che il principio di rotazione non si applichi né alle procedure aperte, né alle negoziate senza previa pubblicazione di bando di gara, quando l’indagine di mercato è stata aperta a tutti gli operatori per quella categoria di opere, servizi o merceologica.

Circa le modalità di svolgimento dei controlli sul rispetto del principio di rotazione, anche per il 2024, in aggiunta all’estrazione casuale informatizzata degli atti da controllare, si è deciso di mantenere il controllo integrale degli atti di affidamento di servizi e forniture, anche tramite Mepa, di importo superiore a 5.000 euro e di lavori di importo superiore a 30.000 euro, che siano stati segnalati con *alert* dal sistema di monitoraggio della rotazione.

Come già esposto nelle precedenti relazioni annuali sul controllo successivo di regolarità amministrativa, il Comune di Pisa, a presidio del rispetto di questo principio ha adottato varie misure:

- il sistema degli elenchi di operatori che operano automaticamente la rotazione, escludendo dalla lista degli operatori suggeriti gli affidatari uscenti. Gli elenchi, in adempimento del *Regolamento disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ed i relativi contratti* (approvato con Deliberazione C.C. n.44 del 5 novembre 2019 ed in fase di revisione) sono attualmente previsti per le procedure negoziate di affidamento di lavori di

importo uguale o superiore a 150.000 e inferiore a 350.000 e di importo uguale o superiore a 350.000 e inferiore a 1.000.000 di euro e per le procedure di affidamento di servizi di architettura e ingegneria (SIA) di importo pari o superiore a 40.000 ed inferiore a 100.000. Con il nuovo regolamento comunale dei contratti, di prossima adozione, questi elenchi saranno mantenuti ma dovranno essere aggiornati relativamente alle fasce di importo per recepire le nuove soglie dell'art.50 del D.Lgs 36/2023 che, eliminando il regime *ad hoc* previsto nel Codice previgente per i Servizi di ingegneria e architettura (che, a norma dell'art. 157, comma 2, per importi superiori a 100.000 euro potevano essere affidati solo con procedura aperta o ristretta), prevede ormai, per Forniture, Servizi e Sia, l'affidamento diretto fino a 140.000 euro e la procedura negoziata, con almeno 5 operatori, per gli appalti di importo superiore a 140.000 fino alla soglia di rilevanza comunitaria (che nel 2024 era pari ad 221.000 euro) e, per i Lavori, l'affidamento diretto sino a 150.000 euro e due possibilità di procedura negoziata, una con almeno 5 operatori, per i lavori di importo da 150.000 e inferiore a 1 milione di euro, e l'altra con almeno 10 operatori per lavori di importo superiore a 1 milione di euro sino alla soglia di rilievo comunitario (che nel 2024 era pari ad € 5.538.000);

- una funzionalità nel programma di gestione degli appalti "*Alice suite applicativa*", per le procedure per le quali l'Ente non dispone di elenchi di operatori, che consente alle Direzioni, a monte, prima dell'affidamento, di ricostruire gli inviti e le aggiudicazioni avute da un operatore per capire se sia o meno idoneo a ricevere un nuovo invito o un affidamento e, a valle, di monitorare gli affidamenti disposti in deroga alla rotazione attraverso l'invio di un *alert* ad un gruppo di responsabilità facente capo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. In virtù dell'introduzione di questo sistema di monitoraggio della rotazione, a partire dalle disposizioni attuative del controllo per l'anno 2021 (provvedimento del Segretario Generale Direzione 01/291 del 25 febbraio 2021), le determinazioni di acquisizione di beni e servizi, anche tramite Mepa (di importo uguale o superiore a 5.000 euro) e di affidamento di lavori (di importo uguale o superiore a 30.000 euro), segnalate con *alert*, sono tutte sottoposte a controllo di regolarità per verificare se la disposta deroga alla rotazione sia supportata o meno da adeguata motivazione, nei termini sopra illustrati, o se siamo in presenza di procedure (tipo i c.d. affidamenti "in unicità" di servizi e/o prodotti infungibili o i contratti attuativi di convenzioni Consip o altre convenzioni quadro) che legittimamente consentono il riaffidamento della commessa all'affidatario della commessa precedente. Il sistema di monitoraggio è stato implementato di ulteriori funzionalità per consentire un controllo mirato alla luce della nuova definizione del principio contenuta nel d.lgs 36/2023.

3. Il nuovo regime della **verifica dei requisiti**. Il D.Lgs 36/2023 ha introdotto, all'art. 17, comma 5, una disciplina più restrittiva in materia di verifiche non consentendo più, come prevedeva l'art. 32, comma 7, del vecchio codice, l'aggiudicazione provvisoria nelle more della verifica dei requisiti ma subordinando l'aggiudicazione efficace, come anche l'eventuale esecuzione anticipata del contratto nelle more della stipula del contratto, alla previa positiva verifica dei requisiti. Si anticipa che, in realtà, questo regime più rigido operante a tutto il 2024, anno a cui si riferisce la presente relazione, è già in parte stato superato dal D. Lgs 209/2024, Correttivo 2025, che, per ovviare alla paralisi derivante dai ritardi e dai mancati riscontri da parte degli enti certificanti per i requisiti non accessibili tramite il Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), consente ormai l'aggiudicazione immediata in caso di malfunzionamento di quest'ultimo, se sono trascorsi 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione e l'offerente abbia presentato l'autocertificazione attestante i

requisiti e l'assenza di cause di esclusione, fermo restando l'obbligo di portare comunque a termine le verifiche dopo l'aggiudicazione.

Al contempo, il nuovo Codice degli appalti, però, ha semplificato molto il regime delle verifiche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro prevedendo, in questo caso, che sia sufficiente l'attestazione dei requisiti da parte dell'operatore economico mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da sottoporre a verifica solo a campione, secondo modalità prestabilite annualmente.

Con Circolare del Segretario Generale prot n. 92554 del 1/8/2024 sono state definite tali modalità operative a livello di Ente, aggiornate con ulteriori istruzioni di dettaglio fornite, a mezzo mail, nell'ultimo trimestre 2024. La circolare prevede che, in ogni caso, prima dell'aggiudicazione ed a prescindere dall'eventuale successiva verifica a campione, il RUP debba comunque provvedere alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC); alla consultazione del casellario delle annotazioni riservate ANAC; alla verifica della sussistenza di requisiti speciali (art. 100 del "Codice"), idoneità o abilitazioni, ove previsti ed alla verifica delle *white list* nei settori maggiormente esposti a rischio di infiltrazione mafiosa (art.1, comma 53, Legge n. 190/2012). L'estrazione a campione degli atti da sottoporre a verifica deve essere eseguita con riferimento alle determinate di affidamento assunte nel trimestre precedente ed entro il quindicesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento. Il numero delle dichiarazioni da sottoporre a verifica da parte di ciascuna Direzione è stato stabilito nella misura del 10% delle determinazioni adottate nel trimestre precedente da ciascuna Direzione e, nel caso in cui, nel trimestre oggetto di verifica, il numero degli atti adottati non consenta l'applicazione del sorteggio in base alla percentuale stabilita, dovrà comunque essere estratto un provvedimento anche se l'unico adottato nel trimestre di riferimento. Inizialmente era stata implementata sul gestionale appalti, *Alice suite applicativa*, una nuova funzionalità denominata "*campione randomico nel periodo per Stazione appaltante*" che metteva ciascuna Direzione in grado di procedere in maniera autonoma all'estrazione dei propri atti da sottoporre a verifica. Nel corso dell'anno 2024 si è ritenuto opportuno, per assicurare maggiore oggettività, imparzialità ed escludere ogni possibilità di individuazione preventiva dell'affidamento da sottoporre a verifica, introdurre un sistema automatico di estrazione effettuato direttamente dal sistema, che riguarderà gli affidamenti a decorrere dal 1 gennaio 2025.

Tornando alle modalità del controllo successivo di regolarità amministrativa previste per il 2024, le relative disposizioni attuative, di cui al già richiamato Provvedimento del Segretario generale n. 159 del 5 febbraio 2024, hanno confermato, oltre al controllo integrale degli atti "*alertati*" sopra ricordato, il controllo delle tipologie, e relative percentuali, di atti previste nell'analogo provvedimento emanato per l'anno 2023 come segue:

SIGLA	CONTENUTO DELL'ATTO	% CAMPIONE
INC	conferimento di incarichi di lavoro autonomo (esclusi i SIA e i Servizi di supporto al RUP)i	10%
FO.SER-SIA	acquisizione di forniture e servizi (compresi SIA e Servizi di supporto al Rup) per importi superiori a € 5.000,00	20%
MePA	acquisizione di forniture e servizi attraverso mercato elettronico o piattaforma informatica	10%
LAV	affidamento di lavori di importo superiore a € 30.000,00	20%
VAR	approvazione di varianti di lavori in corso d'opera	10%
COMPLE	affidamento di lavori complementari	10%
BAN	Provvedimenti di approvazione di bandi per erogazione di contributi o benefici economici in genere	10%
CONTR	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere di importo superiore a €1.000	10%

Il controllo a campione mediante estrazione resta quindi applicato per le categorie di atti diverse dagli appalti e per gli appalti nel caso in cui il numero di atti segnalati con *alert* sia inferiore al numero di atti da controllare, determinato applicando la percentuale stabilita dal Segretario generale nel proprio provvedimento annuale.

3. Il controllo straordinario sugli appalti PNRR

In attuazione delle Circolari della Ragioneria Generale dello Stato n.21 del 14/10/2021, n. 9 del 10/2/2022 e n. 30 dell'11 agosto 2022, che hanno imposto ai soggetti attuatori del PNRR, tra gli altri, obblighi specifici di controllo della regolarità amministrativo-contabile delle procedure e delle spese, da garantirsi attraverso controlli ordinari, come nel 2023, anche nel 2024 è stato mantenuto il controllo "*straordinario*" sugli atti adottati per l'attuazione dei progetti del PNRR.

Sebbene l'indicazione ministeriale indicasse come sufficiente lo svolgimento di controlli ordinari, si è confermata anche per l'anno in esame la scelta di dedicare, a questa categoria di provvedimenti, un controllo di tipo "*straordinario*", sia a livello temporale, prevedendo una cadenza mensile anziché quadrimestrale così da poter consentire, laddove necessario, l'attivazione di eventuali correttivi, che in termini di percentuale, rispetto ai numeri dei controlli ordinari. La percentuale inizialmente nel 2024 era stata ridotta al 30%, rispetto al 50% previsto nel 2023, per l'assenza in tale ultimo anno di controlli con esito negativo. A partire dai controlli sugli atti adottati dal giugno 2024, è stata prudenzialmente riportata al 50% per aver invece registrato appunto, nei primi mesi del 2024, un controllo con esito negativo.

Sono state confermate le stesse tipologie di atti da assoggettare a controllo ovvero: determine a contrarre, determine di affidamento di lavori, di servizi, compresi i servizi di ingegneria e architettura, determine di acquisto di forniture, determine di modifica dei contratti durante il periodo di efficacia per lavori servizi e forniture supplementari e/o per varianti, determine di nomina dei membri delle commissioni giudicatrici in caso di gare con OEV, determine di autorizzazione al subappalto. Per consentire la completa ricerca di questo tipo di provvedimenti è stata creata, sul gestionale, si ricorda, una specifica categoria di atti, individuata con la sigla *PNRR*, che le Direzioni sono chiamate ad utilizzare per classificare, al momento del loro caricamento sul programma, tutti gli atti adottati per l'attuazione dei progetti del PNRR.

Gli atti in questione sono stati controllati secondo dei parametri indicati in una check-list, portata a conoscenza delle Direzioni in allegato alle stesse disposizioni attuative 2024, elaborata alla luce delle check-list suggerite dai Ministeri titolari degli interventi, per la futura rendicontazione dei progetti ammessi a finanziamento.

La check-list del controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti PNRR mira a verificare, oltre che il rispetto della normativa appalti, delle norme del TUEL in materia di contrattualistica pubblica, degli obblighi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, con un *focus* specifico sul conflitto di interesse, anche l'assolvimento dei diversi obblighi e delle pregiudizialità imposte dal PNRR quali il principio del non arrecare un danno significativo all'ambiente, c.d. DNSH (*Do not significant harm*), il contributo al tagging clima e al tagging digitale, i principi trasversali della parità di genere o della protezione e valorizzazione del lavoro giovanile. Al termine di ogni quadrimestre è stato elaborato un *focus* riepilogativo dell'esito del controllo successivo di regolarità amministrativa "*straordinario*", che è stato trasmesso al Sindaco, all'OIV, a tutti i Dirigenti e

pubblicato nella pagina web Regolarità Amministrativa del Segretario Generale del sito istituzionale, accessibile anche dalla sezione “Dati Ulteriori” di Amministrazione trasparente.


Nei paragrafi 4 e 5 sono illustrati gli esiti del controllo “ordinario”, ai fini del referto annuale sul sistema dei controlli interni da trasmettere alla Corte dei Conti a norma dell’art. 148 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs 267/2000). Il paragrafo 6 della presente relazione sarà invece dedicato al risultato complessivo del controllo eseguito sugli atti adottati in attuazione del PNRR.

4. I numeri del controllo.

In totale, nel 2024, le determinazioni appartenenti alle categorie di atti da controllare, sono state complessivamente 577. Il totale controllato, ottenuto applicando alle varie categorie le percentuali previste nelle disposizioni attuative e considerando tutte le determinazioni di acquisto di forniture e servizi di importo superiore a 5.000 euro, di acquisizione tramite mercato elettronico o piattaforma informatica e di affidamento di lavori di importo superiore a 30.000 euro segnalate con *alert*, che sono state complessivamente 20, è stato di n. **97** atti così suddivisi:

Tipologia	1° quadrimestre	2° quadrimestre	3° quadrimestre	
Incarichi	0	2	2	4
Forniture e Servizi	9	16	19	44
MePA	5	4	6	15
Lavori	2	4	7	13
Lavori di completamento	1	1	1	3
Varianti in corso d’opera	2	1	2	5
Bandi contributi	1	1	3	5
Contributi	2	2	4	8
TOTALE ATTI	22	31	44	97

Tipologia delle determinazioni analizzate nel 2024



Nel 2024, per ovviare agli errori di classificazione ripetutamente segnalati negli anni passati con riguardo alle categorie *Varianti di lavori in corso d'opera* (VAR) e *Lavori complementari/supplementari* (COMPLE), spesso inserite, al momento del caricamento sul programma di gestione documentale, nella generica categoria degli affidamenti di lavori, che viene controllata solo per importi superiori a 30.000 euro, si è affiancata, all'estrazione per classifica anche l'estrazione per oggetto. Questa ha consentito di individuare e controllare un numero più consistente di atti anche per queste tipologie.

Molto più contenuto rispetto al passato l'errore di classificazione dei *Servizi di ingegneria e architettura* (SIA), spesso classificati come atti di *Conferimento di incarichi di lavoro autonomo* (INC), pur basandosi su presupposti ben diversi. I SIA sono ormai collocati, prevalentemente, in modo corretto nella categoria *Affidamenti di servizi* (Fo.SER) a cui giuridicamente appartengono, salvo errori sporadici. Al contempo, si è deciso però di affiancare alla ricerca per classifica la ricerca per oggetto anche per i veri e propri incarichi di lavoro autonomo che, come sarà più diffusamente ricordato nel proseguo della trattazione (cfr. par.4.2.5), basandosi su presupposti di legge stringenti meritano una particolare attenzione.

4.1 Il controllo su atti esecutivi e pubblicati

Il controllo successivo di regolarità amministrativa si svolge sugli atti esecutivi e pubblicati all'albo pretorio.

L'esecutività, per gli atti che comportano impegno di spesa, è conseguita al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, mentre la pubblicazione all'albo pretorio avviene in un momento successivo, su impulso dell'ufficio che ha inserito l'atto sul protocollo informatico. Finché l'atto non viene pubblicato, risulta visibile soltanto agli uffici che partecipano all'iter di formazione.

L'apposizione del visto di regolarità contabile è necessaria ai fini dell'esecutività dell'atto.

Nelle more della pubblicazione l'atto è comunque efficace, ma esigenze di trasparenza e di conoscibilità, anche ai fini della decorrenza del termine per eventuali impugnazioni, prevedono di pubblicarlo all'albo pretorio.

Con riguardo all'esecutività, in sede di controllo successivo di regolarità si va sempre a verificare se tra la data di adozione degli atti e la data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile dei servizi finanziario, intercorra una distanza temporale superiore a 30 giorni, ritenendola in tal caso una criticità da approfondire. Nel 2024, come si evince dalla tabella sottostante, tale distanza maggiore di 30 giorni si è riscontrata in soli 2 casi, dei 97 atti esaminati (evidenziati in rosso nella tabella sottostante), confermando il dato sempre meno preoccupante, già rilevato nel 2023.

Non si sono avuti invece casi di pubblicazione tardiva delle determinazioni all'albo pretorio, rispetto alla data di apposizione del visto di regolarità segno della attenzione, da parte dei Responsabili, oltre che alla correttezza e completezza degli atti anche agli obblighi di pubblicità e trasparenza

Tipologia atto	Data determina	Esecutività	Pubblicazione
Fo.SER.	08/01/2024	10/01/2024	10/01/2024

Fo.SER.	08/01/2024	10/01/2024	10/01/2024
Fo.SER.	26/01/2024	30/01/2024	01/02/2024
Fo.SER.	06/03/2024	10/03/2024	12/03/2024
Fo.SER.	13/03/2024	13/03/2024	13/03/2024
Fo.SER.	03/04/2024	18/04/2024	23/04/2024
Fo.SER.	22/04/2024	24/04/2024	26/04/2024
Fo.SER.	26/04/2024	27/04/2024	29/04/2024
Fo.SER.	26/04/2024	08/06/2024	08/06/2024
Fo.SER.	22/05/2024	22/05/2024	23/05/2024
Fo.SER.	30/05/2024	31/05/2024	03/06/2024
Fo.SER.	05/06/2024	24/06/2024	25/06/2024
Fo.SER.	05/06/2024	10/06/2024	10/06/2024
Fo.SER.	08/06/2024	21/06/2024	25/06/2024
Fo.SER.	10/06/2024	12/06/2024	12/06/2024
Fo.SER.	25/06/2024	27/06/2024	28/06/2024
Fo.SER.	26/06/2024	28/06/2024	28/06/2024
Fo.SER.	27/06/2024	01/07/2024	02/07/2024
Fo.SER.	28/06/2024	29/07/2024	29/07/2024
Fo.SER.	15/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
Fo.SER.	31/07/2024	05/08/2024	25/08/2024
Fo.SER.	07/08/2024	28/08/2024	28/08/2024
Fo.SER.	08/08/2024	20/08/2024	29/08/2024

Fo.SER.	09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024
Fo.SER.	23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024
Fo.SER.	16/09/2024	17/09/2024	17/09/2024
Fo.SER.	19/09/2024	13/10/2024	14/10/2024
Fo.SER.	19/09/2024	19/09/2024	20/09/2024
Fo.SER.	27/09/2024	04/10/2024	07/10/2024
Fo.SER.	04/10/2024	10/10/2024	10/10/2024
Fo.SER.	22/10/2024	04/11/2024	04/11/2024
Fo.SER.	03/10/2024	03/10/2024	04/10/2024
Fo.SER.	12/11/2024	29/11/2024	02/12/2024
Fo.SER.	18/11/2024	19/11/2024	20/11/2024
Fo.SER.	19/11/2024	23/12/2024	24/12/2024
Fo.SER.	27/11/2024	07/12/2024	09/12/2024
Fo.SER.	03/12/2024	07/12/2024	09/12/2024
Fo.SER.	08/11/2024	08/11/2024	11/11/2024
Fo.SER.	06/12/2024	22/12/2024	24/12/2024
Fo.SER.	17/12/2024	17/12/2024	18/12/2024
Fo.SER.	18/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
Fo.SER.	03/12/2024	03/12/2024	03/12/2024
Fo.SER.	20/12/2024	23/12/2024	24/12/2024
Fo.SER.	17/12/2024	17/12/2024	17/12/2024

4.2 L'analisi per tipologia.

Di seguito si riporta l'analisi delle tipologie di atti sottoposte al controllo.


4.2.1 Forniture e servizi

Il programma di gestione documentale, nell'anno 2024, vede caricate nella categoria *Acquisizione di Forniture e Servizi*, di importo superiore a 5.000 euro, 216 determine delle quali ne sono state controllate 44. Di queste 10 sono state segnalate con *alert* nell'ambito del sistema di monitoraggio della rotazione e quindi automaticamente inserite negli atti da controllare, le altre 34 sono state selezionate mediante estrazione informatizzata sul sistema di gestione documentale. 8 di esse, estratte perchè inserite nella categoria Affidamenti di forniture e servizi, sono risultate in realtà provvedimenti che, seppur attinenti a contratti di servizi e forniture, non disponevano affidamenti ma erano meri atti di natura contabile, o atti di approvazione di documenti di gara, o di nomina di commissioni, che, non comportando l'assunzione di impegni contabili, avrebbero dovuto essere caricati sul programma di gestione documentale nella generica categoria *Altro*. Due delle determine estratte invece sono risultate erroneamente classificate in questa categoria, ma appartenenti alle varianti di lavori e controllate come tali.

L'importo complessivo degli atti estratti in questa categoria ammonta ad € 2.084.117 per un importo medio di € 47.366.


Con riguardo alle modalità di scelta del contraente, stimata con riguardo alle sole 34 determine di effettivo acquisto di beni e affidamento di servizi, trovasi rappresentate nel grafico che segue:

Procedura di gara utilizzata nelle determinazioni di acquisto di beni e servizi analizzate nel 2024



Con una percentuale più alta di ricorso all'affidamento diretto nel secondo quadrimestre.

Affidamento diretto utilizzato per acquisto di beni e servizi nei tre quadrimestri del 2024




Sono dati che non stupiscono data la cristallizzazione, nel nuovo Codice dei contratti pubblici, di quelle alte soglie per l'affidamento diretto (consentito fino a 139.999,99 euro per le forniture, i servizi e i Sia e fino a 149.999,99 per i lavori) che, introdotte come eccezionali dalla normativa emergenziale, sono divenute ormai ordinarie in attuazione del principio del risultato che, pur nel rispetto dei tradizionali principi di legalità, trasparenza, concorrenza e miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, presuppone anche che l'affidamento avvenga con la massima tempestività.

4.2.2. MePA

Nel 2024 nella categoria "MePA" sono risultate dal programma di gestione documentale 127 determinazioni di acquisto di beni e servizi, ne sono state controllate 15, di cui 9 segnalate con *alert* dal sistema di monitoraggio della rotazione. L'importo complessivo dei 15 affidamenti effettuati tramite Mepa, è stato, iva esclusa, di € 121.137,64 circa per un importo medio di € 8.076.

Gli "alert" in questa categoria hanno riguardato integralmente acquisti di prodotti e/o prestazioni di servizi di assistenza e manutenzione di applicativi software e hardware. In alcuni dei provvedimenti *alertati* la deroga al principio di rotazione è stata motivata dal ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ora disciplinata dall'art. 76 comma 2, lett b) n. 2, per assenza di concorrenza per motivi tecnici (c.d. affidamenti in unicità). In altri si è invece scelto di derogare alla rotazione ricorrendo all'affidamento diretto motivato. Sul punto si tornerà in modo più approfondito nei successivi paragrafi 5.1 e 5.2 dove saranno illustrati gli esiti dei controlli relativi a questa categoria di atti e a quella precedente degli affidamenti di Forniture e Servizi. Nel grafico che segue sono riportate le modalità di scelta del contraente degli acquisti tramite MEPA.

Procedura di gara utilizzata nelle determinazioni di acquisto su Mepa analizzate nel 2024



4.2.3. Lavori


Nel 2024, sul sistema di gestione documentale Sicraweb, sono risultate caricate, nella categoria *Affidamenti di Lavori (LAV)* di importo superiore a 30.000 euro, 56 determinazioni, numero esiguo che può spiegarsi alla luce della istituita diversa categoria "PNRR", in cui devono essere classificati separatamente tutti gli affidamenti di lavori disposti in attuazione del PNRR.

Dei 56 provvedimenti sopra ricordati ne sono stati controllati 13, un po' di più del 20 % per la presenza di una determina segnalata con *alert*. Anche in questa categoria (LAV), alcuni atti estratti erano in realtà provvedimenti con i quali non sono stati affidati nuovi lavori ma solo approvati documenti di gara o variata la distribuzione della spesa impegnata con precedenti affidamenti. Non comportando l'assunzione di impegni contabili, quindi, seppur attinenti ai Lavori, questi atti avrebbero dovuto essere caricati sul programma di gestione documentale nella generica categoria *Altro*.

L'importo complessivo degli atti estratti, al netto delle due determinate senza impegno, è stato di € 675.925, 81, per un importo medio di euro € 61.447,80 piuttosto basso.


Il quadro degli interventi emerso dal campione estratto è illustrato nel grafico che segue.

LLPP - Ripartizione delle determinazioni analizzate sulla base dell'oggetto dell'intervento anno 2023



Per quanto attiene alle modalità di affidamento dei contratti, dagli atti campionati, come mostra il grafico che segue, nel 2024 si è fatto ricorso all'affidamento diretto "puro" nel 76% dei casi, il restante 24% è ripartito tra procedura negoziata, accordo quadro e procedura aperta.


Procedura di gara utilizzata nelle determinazioni di affidamento lavori analizzate nel 2024



Sull'esito rappresentato dal grafico di cui sopra si estendono le stesse considerazioni mosse per l'affidamento di forniture e servizi: discende dal forte impulso dato, all'affidamento diretto puro, dalla trasposizione delle disposizioni c.d. "acceleratorie", della disciplina emergenziale, nel nuovo Codice dei contratti pubblici come regime ordinario, cui si può aggiungere anche, quale giustificazione dell'ampio ricorso a questa procedura di scelta del contraente, l'importo medio tendenzialmente basso dei lavori affidati.

Seppur ormai il legislatore ordinario abbia dunque notevolmente ampliato la possibilità di ricorso all'affidamento diretto "puro", non si dimentichi però che il controllo successivo di regolarità resta comunque, ed a maggior ragione, preordinato, anche in questa cornice più ampia, a verificare che nei provvedimenti si dia sempre atto della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che si intende soddisfare, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, del possesso dei requisiti di ordine generale, speciale e dell'insussistenza delle cause di esclusione nonché della presenza di congrua motivazione nel caso in cui l'atto sia adottato in deroga al principio di rotazione. Il grafico che segue illustra la distribuzione dell'affidamento diretto sui tre trimestri.

Affidamento diretto utilizzato per lavori nei tre quadrimestri del 2024



Si segnala che il numero più consistente di determinazioni di affidamento di lavori (7 su 13) è stato estratto nel terzo quadrimestre - probabilmente in ragione del fatto che le Direzioni tecniche, per buona parte del 2024, sono state prevalentemente assorbite dalla prosecuzione dei procedimenti destinati all'attuazione del PNRR, a cui è dedicato il paragrafo 6.

4.2.4 Varianti e Lavori complementari

Veniamo all'esame dei provvedimenti di modifica del contratto durante il periodo di efficacia da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa secondo quanto disposto dal Segretario Generale nel provvedimento n. 159 del 05/02/2024, ovvero *provvedimenti di approvazione di varianti in corso d'opera* (VAR) e *provvedimenti di affidamento di lavori complementari* (o supplementari), disciplinati dall' art. 120 comma 1, rispettivamente lett. c) e lett. b) del D.lgs 36/2023, norma di contenuto sostanzialmente analogo all'art. 106 del codice previgente (D.lgs 50/2016).

Si tratta di atti delicati perchè basati su presupposti normativi rigidi, che, ove non vi fossero, potrebbero celare una immotivata reiterazione di affidamenti diretti in deroga alla rotazione. Al problema, più volte segnalato in passato, della scarsità di atti classificati in queste categorie, perchè inseriti, al momento del loro caricamento sul sistema, nella generica categoria degli *Affidamenti di lavori*, risultato già più contenuto dal 2023, si è cercato di ovviare effettuando una ricerca di queste determinate non solo in base alla loro classifica ma anche in base all'oggetto.

Attraverso questo nuovo sistema di indagine sono risultati caricati su J-Iride 32 provvedimenti di *Approvazione di varianti di lavori in corso d'opera* (VAR), di cui ne sono stati estratti 5.

Sempre applicando questa tecnica, il campione degli atti di *Affidamento di Lavori di completamento* (COMPLE) è risultato costituito da 8 determinate, di cui ne sono state controllate 3, almeno una per quadrimestre.

L'importo complessivo degli atti di approvazione di variante oggetto di controllo nel 2024 è risultato pari ad € 961.646,84.

L'importo dei lavori complementari (o supplementari) controllati nell'anno di riferimento è stato di € 310.814,52.

4.2.5 Incarichi

Abbastanza contenuta nel 2024 è risultata la criticità dell'errore di classificazione come *Affidamento di incarichi professionali* degli atti di affidamento dei *Servizi di ingegneria ed architettura*, c.d. SIA, grazie ai rilievi mossi nei referti del controllo di volta in volta inviati ai responsabili ed ai molti moniti inseriti in atti di portata più generale (si vedano le circolari prot. n.101419 del 10.3.2008, prot. n.38736 del 16.5.2016, prot. n.31409 dell'11.4.2017, prot. n.63712 del 25.7.2017 e prot. n.9621 del 28.01.2020) e nelle disposizioni attuative del controllo di regolarità.

I SIA si ricorda sono meri atti di *acquisizione di servizi* (categoria Fo.SER), sottoposti alla disciplina del Codice dei contratti pubblici, ai quali non si applica la più stringente disciplina prevista, per gli incarichi di lavoro autonomo che sono invece solo quelli disposti ai sensi dall'art 7 del d.lgs 165/2001 (Testo Unico sul Pubblico impiego) e puntualmente disciplinati dallo specifico Regolamento comunale denominato "*Conferimento incarichi di lavoro autonomo e svolgimento di tirocini*" approvato con Deliberazione di G.C. n. 81 del 30 Maggio 2019. Una differenza non solo formale, ma sostanziale, perchè si tratta di distinti istituti che presentano profonde differenze quanto a presupposti di fatto, normativa applicabile, implicazioni contabili e obblighi di trasparenza e di comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica, previsti e disciplinati in maniera molto rigorosa per i secondi.

Come più volte ricordato nelle precedenti relazioni, la confusione tra i due istituti si è spesso rivelata al momento del controllo solo formale, ovvero relativa alla sola classificazione delle determinate sul programma di gestione documentale in quanto gli atti di affidamento di SIA, seppur classificati erroneamente come incarichi di lavori autonomo, si sono mostrati in realtà

correttamente trattati come affidamenti di servizi e sottoposti alla disciplina del Codice dei contratti. Per non rischiare però, in ragione di tale errore di classificazione, di vedere estratti in questa categoria solo affidamenti di servizi di ingegneria e architettura, azzerando il controllo sui veri e propri atti di conferimento di incarichi esterni, si è ritenuto opportuno procedere, già a partire dal 2023, alla ricerca del campione da controllare non solo attraverso una ricerca per classifica ma anche con una ricerca per oggetto, analogamente a quanto fatto per le varianti ed i lavori complementari.

Ciò ha permesso di rintracciare nel 2024, nell'ambito di questa tipologia di determine, 4 provvedimenti di affidamento di effettivi incarichi di lavoro autonomo che, in via prudenziale, sono stati controllati tutti. Si ribadisce, come già evidenziato in precedenti relazioni, che l'esiguo numero di atti di questo tipo si giustifica alla luce dei molti vincoli e dei notevoli profili di responsabilità che possano scaturire dal ricorso improprio all'affidamento di incarichi.

4.2.6 Bandi e Contributi

Bandi per la concessione di contributi e altri benefici economici

Sono stati caricati sull'applicativo, in questa categoria, complessivamente 37 provvedimenti. Ne sono stati estratti 5, molto eterogeni tra loro quanto alle finalità che spaziano dall'abbattimento di barriere architettoniche, alla promozione del sistema educativo, al sostegno alle associazioni animaliste di volontariato, al sociale, alla tutela ambientale, per complessivi € 154.880,00

Provvedimenti di erogazione/concessione contributi

Questo controllo, come precisato sopra, riguarda i provvedimenti "finali", di erogazione/concessione dei contributi.

Nel 2024 74 determinazioni sono state inserite sul protocollo informatico come "*Provvedimenti di assegnazione contributi*" e ne sono state controllate 8. Anche le provvidenze in questo caso hanno riguardato erogazione di *bonus (bonus mamma e bebè; bonus anziani, bonus tari giovani)*, contributi una tantum per spesa alimentare, per rimborso di spese veterinarie, contributi TARI, contributi straordinari a progetti promossi da associazioni del terzo settore, potenziamento centri estivi dei servizi socio-educativi, per complessive €856.630,00.

5. Risultati complessivi e per tipologia.

Come già detto, l'attività di controllo "ordinario" ha riguardato **97** provvedimenti in totale.


I risultati complessivi dei controlli, rappresentati in percentuale nel grafico sotto, sono i seguenti:

65 esiti positivi

19 esiti positivi con rilievi


13 provvedimenti ritenuti non rilevanti

Esito controlli regolarità amministrativa ordinari 2024




distribuiti sui tre quadrimestri come segue

Distribuzione esito controlli nei tre quadrimestri del 2024



Di seguito la distribuzione degli esiti per tipologia, rinviando ai successivi paragrafi le considerazioni in merito ad ogni singola categoria di atti.

Distribuzione esito controlli per tipologia di determinazioni nell'anno 2024



Il controllo successivo di regolarità amministrativa ordinaria nel 2024 non ha registrato esiti negativi.

5.1. Forniture e servizi

Nel 2024, la percentuale di controlli con esito positivo in questa categoria è stata del 64%, quindi molto alta e solo il 16% degli atti ha ricevuto rilievi. Un 20% dei provvedimenti invece è stato ritenuto non rilevante, come già fatto presente nel precedente paragrafo 4.2.1 in quanto, pur essendo estratti in questa categoria perché relativi agli "Affidamenti di forniture e servizi" Fo.Ser e qui classificati dalle Direzioni, erano in realtà atti non ricompresi nelle tipologie di provvedimenti oggetto di controllo di regolarità amministrativa (determine di affidamento) ma atti di natura contabile, o di approvazione di documenti di gara o di nomina di commissioni.

Esiti controlli determinazioni di acquisto beni e servizi 2024



Si conferma quindi, anche nel 2024, per i provvedimenti di acquisto di beni e servizi (FO.SER), un livello qualitativo "alto" risultando gli stessi ben articolati sotto molti aspetti quali:

- corretta individuazione della procedura di scelta del contraente;
- completezza della determinazione rispetto ai contenuti previsti dal Codice dei contratti pubblici nonché dall'art. 192 del D.Lgs 267/2000 per la determina a contrarre;
- rispetto della normativa relativa agli obblighi di acquisiti centralizzati delle P.A., passando per la preventiva verifica della presenza o meno del prodotto o servizio su Mepa o in convenzione Consip;
- corretto presidio del conflitto di interesse anche potenziale a carico del Dirigente e/o del Responsabile di Posizione Organizzativa e del Responsabile del Procedimento, se diverso dall'organo che ha adottato l'atto;
- assolvimento degli obblighi di pubblicazione del provvedimento su Amministrazione Trasparente, di informazione del contraente circa gli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti, di informativa del contraente circa il trattamento dei suoi dati personali e, in taluni atti, anche dell'obbligo di nomina del contraente come responsabile del trattamento quando lo stesso, in esecuzione del contratto, si trova a trattare dati personali per conto del Comune Titolare del trattamento.


I rilievi mossi al 16% dei provvedimenti di acquisto di beni e servizi sono da attribuire a casi isolati di:

- esecuzione delle verifiche sull'assenza, a carico dell'affidatario, delle cause di esclusione, solo in forma parziale;
- deroga al principio di rotazione non adeguatamente motivata alla luce dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 49, comma 4, del Codice dei contratti pubblici;
- incompletezza dell'atto sull'attestazione dell'insussistenza del conflitto di interessi, in tal caso con obbligo di trasmettere copia delle dichiarazioni mancanti al Segretario Generale;
- confusione, nei richiami normativi, in caso di ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara per i c.d. affidamenti ritenuti infungibili, disciplinati dall'art. 76, comma 2, lett b). Gli stessi infatti, pur disciplinati nell'ambito della stesso articolo, possono basarsi su presupposti e condizioni molto differenti a seconda che siano disposti a norma del n.2) utilizzabile quando si ha *assenza di concorrenza per motivi tecnici* e del n.3, quando vi sono *ragioni di tutela di diritti esclusivi*, ovvero solo nei casi rari in cui l'operatore economico sia l'unico titolato allo sfruttamento economico del proprio prodotto e/o servizio. I due presupposti non devono essere confusi o sottovalutati, ma compiutamente argomentati in determina, considerato che si tratta di procedure comunque derogatorie del principio generale dell'evidenza pubblica.

5.2 MePA

Il controllo sugli atti di acquisto di forniture e servizi effettuati tramite MePA o altra piattaforma informatica vede un 67% di atti valutati in modo pienamente positivo e il 27% di provvedimenti a cui sono stati invece mossi rilievi. Non ci sono stati controlli conclusi con esito negativo e un solo provvedimento, corrispondente al 6%, è risultato un provvedimento non rilevante per le stesse ragioni più volte esposte (cf. par 4.2.1 e par 5.1).

Esito controlli determinazioni di affidamento forniture e servizi tramite MePA 2024



Delle 15 determinate controllate in questa categoria ne sono state segnalate con *alert 9*, in quanto adottate in deroga al principio di rotazione. Nella maggior parte dei casi però, il “*riaffidamento*” al contraente già affidatario di analoga commessa è

risultato adeguatamente motivato come inevitabile, trattandosi dell’acquisto o del rinnovo di servizi di assistenza e/o manutenzione e/o aggiornamento di software gestionali, o dell’implementazione di apparati hardware per sistemi già utilizzati dall’Ente, che potevano essere forniti unicamente dall’operatore economico già affidatario del precedente contratto. La procedura prevalentemente utilizzata per tali affidamenti è stata, non a caso, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ex art. 76, comma 2, lett b), motivata sul presupposto dell’assenza di concorrenza per motivi tecnici (art. 76, comma 2, lett. b) n. 2. Altre volte si è fatto ricorso all’affidamento diretto corredato di motivazione.

I rilievi mossi agli atti controllati di questa categoria sono scaturiti prevalentemente:

- da confusione circa i presupposti delle due procedure di affidamento in unicità sopra descritte, almeno a livello di richiami normativi;
- dall’aver rilevato incertezza o non completezza nelle modalità di svolgimento delle verifiche sul possesso dei requisiti degli operatori;
- da una motivazione non sufficientemente adeguata circa la deroga alla rotazione.

5.3 Lavori

I controlli sui lavori nell’anno 2023 hanno registrato esiti positivi nell’84% dei casi, un 8% di rilievi e un 8% di atti non rilevanti

Esito controlli determinazioni di affidamento lavori anno 2024



I pochi rilievi sono derivati esclusivamente dalla incertezza o non completezza nelle modalità di svolgimento delle verifiche sul possesso dei requisiti degli operatori. Gli atti per lo più sono risultati invece corretti quanto ad individuazione della procedura applicabile, completi relativamente alle dichiarazioni sull’insussistenza di conflitto di interessi, anche da un punto di vista delle modalità di

acquisizione di esse, all'adempimento degli obblighi di trasparenza, all'attestazione del rispetto del principio di rotazione.

5.4 Varianti e Lavori Complementari

Si esaminano ora i risultati delle categorie *Varianti di lavori in corso d'opera* (VAR) e *Lavori di completamento* (COMPLETE), trattate congiuntamente in questo paragrafo rientrando entrambe, come già ricordato, tra le c.d. modifiche del contratto durante il periodo di efficacia.

Delle 5 determine di varianti, solo una è stata valutata in modo pienamente positivo, mentre 4 hanno ricevuto rilievi.



Merita precisare però che nessuno di questi è stato mosso per mancanza dei presupposti richiesti, dall'art. 120, comma 1, lett c) del D.Lgs 36/2023 (o dall'art. 106, comma 1 lett c) del D.lgs 50/2016 ove ancora applicabile) per il legittimo ricorso alle varianti in corso d'opera (ovvero *modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanza imprevedibili da parte della stazione appaltante, tra cui l'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative o regolamentari o sopravvenuti provvedimenti di autorità o entri preposti alla tutela i interessi rilevanti*) o per il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 2 della stessa norma.


I rilievi mossi hanno riguardato invece e prevalentemente il non adeguato presidio del conflitto di interessi a carico dei vari soggetti intervenuti, con compiti funzionali, in questa fase di esecuzione del contratto come invece espressamente impone l'art. 16 del d.lgs 36/2023 (analogamente all'art. 42 del d.lgs 50/2016). In questi casi, oltre a richiedere nei referti del controllo l'integrazione delle dichiarazioni di insussistenza del conflitto di interesse a carico del RUP, o del Direttore dei Lavori o del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, si è suggerito anche di procedere al rinnovo delle dichiarazioni da parte di queste figure nei futuri atti.

Quanto alla categoria Lavori di completamento, delle tre determine estratte, una ha avuto esito positivo, una è risultata non rilevante trattandosi della approvazione di un primo Sal, il terzo atto ha ricevuto rilievi perché non adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 120, comma 1, lett b) ovvero *sopravvenuta necessità di lavori non previsti*

nell'appalto iniziale ove un cambiamento del contraente, nel contempo, risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento di costi

5.5 Incarichi

Nel rinvio a quanto già illustrato nel par. 4.2.5 a proposito di questi atti si riporta, nel grafico che segue, l'esito dei controlli sui 4 atti di affidamento di incarichi esterni.



I rilievi mossi sono dipesi dalla scarsa chiarezza dell'atto in merito alla natura dell'incarico conferito.

5.6 Bandi e Provvedimenti di erogazione di contributi

Il controllo sui 5 provvedimenti di approvazione di bandi per erogazione di contributi (BAN) ha registrato un solo esito con rilievi per mancata attestazione dell'insussistenza del conflitto di interesse a carico del Dirigente che ha approvato il bando, come richiesto dall'art. 6 della Lg. 241/90 per tutti i procedimenti amministrativi.

Gli 8 provvedimenti di erogazione/assegnazione di contributi o vantaggi economici controllati hanno avuto invece esito totalmente positivo, rivelandosi corretti nei richiami normativi, nell'individuazione della natura ordinaria o straordinaria del contributo, nel corretto rinvio ai pertinenti obblighi di trasparenza.


6. Risultato complessivo controlli PNRR

In attuazione di quanto disposto dal Segretario Generale con il proprio provvedimento n.159 del 05/02/2024, come già ricordato nel paragrafo 3, anche nel 2024 è stato mantenuto il controllo “straordinario” mensile sugli atti adottati in attuazione del PNRR, eseguito sulla base di una checklist elaborata tenendo conto delle direttive ministeriali e partecipata alle strutture in allegato al provvedimento stesso. Il controllo ha avuto una periodicità mensile, per “avvicinarlo” alla data di adozione dell’atto.


Al termine di ogni quadrimestre è stato eseguito un report sugli atti controllati, che è stato trasmesso formalmente al Sindaco, ai Dirigenti e all’OIV e pubblicato in Amministrazione Trasparente nella sezione Altri contenuti – Regolarità amministrativa.

Dei 210 atti risultati dal programma di gestione documentale come classificati PNRR, ne sono stati controllati 91 (si ricorda che nel sino al mese di maggio il campione mensile da estrarre era stabilito nel 30% degli atti, percentuale riportata prudenzialmente al 50% a partire dai controlli del mese di giugno 2024, per aver rilevato un esito negativo nel primo quadrimestre).

Il grafico che segue rappresenta missioni, componenti e investimenti, previsti nei bandi ai quali il Comune di Pisa è stato ammesso a finanziamento, a cui si riferiscono gli atti controllati nell’anno in esame.




Anche le disposizioni attuative del controllo successivo di regolarità amministrativa 2024 hanno stabilito di controllare, tra gli atti adottati per l'attuazione dei progetti del PNRR, le determine a contrarre, le determine di affidamento di lavori, servizi, servizi di ingegneria e architettura, di acquisto di forniture, le determine di modifica dei contratti durante il periodo di efficacia per lavori servizi e forniture supplementari e/o per varianti, le determine di nomina dei membri delle commissioni giudicatrici in caso di gare con OEV, le determine di autorizzazione al subappalto. Sotto si trovano rappresentate le tipologie di atti controllati.




Numerosi sono i provvedimenti inseriti nella categoria rubricata come "Altro" per ricomprendere tutti quegli atti, estratti in quanto correttamente caricati dalle Direzioni sul programma con la classifica PNRR, perché adottati nell'ambito delle relative procedure, ma che non rientrano specificamente in nessuna delle categorie di atti, previsti come oggetto di controllo per decisione del Segretario Generale e sopra ricordate. In alcuni casi questi atti sono stati ritenuti non rilevanti, quando non incidenti ai fini del riconoscimento del finanziamento o non valutabili alla luce dei parametri di controllo imposti dalle check-list approvata con le disposizioni attuative, come per le determine di annullamento di precedenti atti o di correzione di errori materiali o di sostituzione di allegati errati, o di pagamento del contributo Anac. Nella maggior parte dei casi invece si è trattato di determine che, seppur non precisamente riconducibili alle tipologie di atti tra quelli indicati come da controllare, rivestivano comunque importanza per valutare la correttezza del procedimento amministrativo finalizzato all'ottenimento del finanziamento e, per tale ragione, molti sono stati comunque esaminati e valutati. Tra essi alcune determinazioni di aggiornamento del quadro

economico, resesi necessarie ai fini della corretta rendicontazione dello stesso sul portale Regis, oppure atti di sostituzione di Rup o di affidamento di incarichi tecnici a personale interno, sottoposti a verifica per accertare le corrette modalità di presidio dell'insussistenza del conflitto di interesse o atti di approvazione di documentazione attestante i CAM (criteri ambientali minimi) o il principio del DNSH (*Do not significant Harm*).

I grafici che seguono rappresentano l'esito, in percentuale, dei controlli eseguiti sugli atti PNRR 2024



e la distribuzione degli esiti sui tre quadrimestri del 2024



Come evince dal grafico che precede, l'unico controllo con esito negativo si è avuto nel primo quadrimestre del 2024, circostanza che ha indotto a riportare il numero degli atti da controllare mensilmente dall'originario 30% al 50%. La percentuale di atti controllati con esito positivo rimane molto alta, con un trend crescente tra il primo e il terzo quadrimestre, risultando gran parte degli stessi curati, completi, attenti alla specificità della normativa di settore, rispettosi degli obblighi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, delle norme in materia di contratti pubblici, del Testo Unico degli Enti Locali e delle disposizioni impartite dall'Ufficio del Segretario Generale con proprie circolari.

I rilievi mossi sono prevalentemente dovuti, come visto anche per i controlli ordinari, all'aver rilevato una non troppa attenzione al conflitto di interessi anche nella fase di esecuzione del contratto, fase in cui si trovano molte delle procedure in corso relative al PNRR. Si è spesso mancato di attestare in determina infatti l'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza del conflitto di interessi da parte del Rup, ove diverso dal Dirigente, o di tutti quei soggetti, diversi dall'organo che ha adottato l'atto, che, intervenendo con compiti funzionali nella fase di esecuzione dell'appalto a vario titolo, ne potevano influenzare in qualche modo il risultato, gli esiti e la gestione, come i membri del gruppo di lavoro, il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza, ecc.. Costoro sono chiamati a rendere le dichiarazioni sull'insussistenza di conflitto di interesse prima dell'assunzione dell'incarico, ma sono tenuti altresì anche a rinnovarla in fase di esecuzione del contratto, rispetto al nuovo assetto di interessi che possa determinarsi dall'avanzare della procedura, secondo quanto prescritto dall'art. 16 del d.lgs 36/2023. Tali dichiarazioni inoltre devono avere le caratteristiche specificate da Anac nel proprio Comunicato del Presidente del gennaio 2023, ovvero essere resa prima dell'assunzione dell'incarico, o dell'esercizio dei propri compiti funzionali e devono essere sottoscritte con firma digitale o, in mancanza, devono essere protocollate per assicurargli data certa.

In presenza di questi rilievi, il Dirigente è stato sempre chiamato a riferire al Segretario Generale in ordine all'avvenuta acquisizione o meno delle suddette dichiarazioni ed a trasmettere le stesse al Segretario entro un certo termine. Dalle risposte ricevute si è potuto verificare che, almeno per il campione esaminato, le necessarie dichiarazioni sull'insussistenza del conflitto di interessi erano state acquisite correttamente ed erano conservate agli atti d'ufficio mancando solo l'attestazione della loro presenza nell'atto.

La criticità delle modalità non corrette di acquisizione delle dichiarazioni, rilevata in maniera massiccia nel 2023, è risultata molto ridimensionata. Laddove, anche nell'anno oggetto di controllo, nonostante i moniti contenuti nei referti di controllo del 2023 a questo proposito, si sia verificata l'acquisizione di dichiarazioni postume, con firma analogica e prive di data certa, il controllo ha avuto esito negativo.

Del tutto rientrato invece il problema, riscontrato soprattutto nel primo quadrimestre del 2023, del mancato richiamo, nei singoli atti, degli impegni assunti dall'appaltatore ai fini del rispetto dei vari principi e delle varie condizionalità imposte dal PNRR (come il principio del DNSH, del contributo ai tagging climatico e digitale, nonché i principi trasversali della parità di genere, della valorizzazione dell'occupazione giovanile, femminile o della tutela del lavoro dei disabili), presupposti declinati espressamente nella check-list di verifica e imprescindibili per l'erogazione dei finanziamenti ministeriali. Tale criticità, che aveva reso necessario estendere i primi controlli PNRR anche ai molti atti presupposti risalendo sinanche alla documentazione di gara (determina a contrarre, bando, capitolato, lettera di invito), al fine di ricostruire, in sede di controllo di regolarità, la correttezza della procedura, appare ormai superata grazie alla buona prassi di inserire, da parte delle Direzioni,


anche negli atti finali della procedura, il preciso richiamo a tutti i suddetti presupposti. Ciò, oltre a rendere più agevole il controllo, si rivelerà molto utile nella fase di rendicontazione.

7. Considerazioni Finali

Anno 2024

Si riassumono qui i risultati complessivi dei controlli sui 188 atti controllati nell'anno 2024, comprensivi dei 97 atti oggetto del controllo ordinario e dei 91 atti controllati nell'ambito del controllo straordinario sul PNRR.

Come rappresentato dal grafico che segue, ben il 73% degli atti controllati ha ricevuto esito positivo, a fronte di un 57% del 2023, e solo il 16% è stato segnalato con rilievi, rispetto al 27% dell'anno precedente. Solo un 1% di atti ha ricevuto, in sede di controllo, esito negativo.




Questo esito di certo sempre più soddisfacente in parte potrebbe essere da attribuire anche alla impostazione dialettica e collaborativa del controllo successivo di regolarità amministrativa, gestito non come un mero controllo formale a posteriori, ma come un'attività propositiva che, attraverso i referti, illustra alle Direzioni interessate le criticità rilevate, detta le opportune direttive per ovviare alle anomalie riscontrate e fornisce importanti suggerimenti per accrescere la qualità e l'efficacia, anche comunicativa, degli atti futuri, in un confronto con i responsabili degli atti destinatari dei referti, che può passare dalla richiesta di integrazioni da parte del Segretario generale, alla richiesta di giustificazione delle proprie scelte.

Anche con specifico riguardo al principio di rotazione, si registrano dati molto rassicuranti, che mostrano una virtuosità dell'Ente sotto questo punto di vista.

Infatti, confrontando la percentuale dei soli atti "ordinari" segnalati con *alert* (visto che nessuno dei provvedimenti PNRR è stato segnalato con *alert*) si evidenzia che nel 2022 era stato *alertato* il 50%

degli atti controllati (56 su 112), nel 2023 il 37,5%, (27 sui 72), nel 2024 poco meno del 21% (20 su 97)

Anche la percentuale di controlli positivi rispetto al totale degli atti segnalati con *alert* resta alta, come evidenziato nei grafici che seguono, a riprova che, nei sempre minori casi in cui si deroga al principio di rotazione lo si fa o perché è inevitabile o a fronte di una compiuta, precisa e adeguata motivazione.



Questo *focus* sul rispetto del principio di rotazione non può che essere letto comunque alla luce del forte ridimensionamento che la portata del principio di rotazione ha subito con il D.lgs 36/2023, come già ricordato nel paragrafo 2 della presente relazione. Oltre a non essere più obbligatorio per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro, anziché a 1.000 euro, infatti questo è ormai valutato solo sugli affidamenti e non sugli inviti e soprattutto non più sul triennio, ma solo sul successivo affidamento che riguardi lo stesso settore merceologico, oppure la stessa categoria di opere o lo stesso settore di servizi. Non solo. Con il nuovo regolamento sui contratti che dovrà essere approvato, ove l'Ente intenda avvalersi della facoltà concessa dall'art. 49, comma 3, del nuovo codice dei contratti pubblici, si potrà anche avere la ripartizione in fasce degli affidamenti in base al valore economico con obbligo della rotazione solo all'interno di ciascuna fascia.

8. Gli strumenti d'intervento per il 2025

Le disposizioni attuative del controllo successivo di regolarità amministrativa per il 2025, adottate con Provvedimento del Segretario generale n. 132 del 28/01/2025, prevedono le seguenti direttive:

1. sono mantenuti i controlli ordinari, attraverso la verifica a campione con periodicità quadrimestrale, sulle stesse tipologie di atti previste negli anni precedenti, meglio specificate nel paragrafo 4, tranne che per la categoria Mepa, che si è ritenuto opportuno assorbire nella più generale categoria degli *Affidamenti di Forniture e servizi* (Fo.SER), incrementando, per questi, la percentuale da controllare dal 20 al 25%. Con l'introduzione, nel nuovo Codice dei contratti pubblici, della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, ormai tutte le fasi di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione debbono essere comunque gestite mediante piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. E' apparso quindi non più necessario mantenere, tra le tipologie di classificazione degli atti, la categoria MEPA (*Acquisizione di forniture e servizi attraverso mercato elettronico o piattaforma informatica*), come categoria separata ai fini del controllo successivo di regolarità amministrativa;
2. è stato confermato il controllo integrale di tutte le determinazioni di affidamento di lavori (di importo superiore a 30.000 euro) e di affidamento di servizi o di acquisto di forniture (di importo superiore a 5.000 euro) segnalate con *alert* dal sistema di monitoraggio della rotazione, già rimodulato alla luce della nuova definizione contenuta nell'art. 49 del D. Lgs 36/2023;
3. sono state elaborate nuove schede dei referti del controllo *ad hoc* per alcune categorie di atti, e, relativamente agli affidamenti, le stesse sono state altresì aggiornate in base ai dettami del nuovo Codice dei contratti pubblici;
4. è stato confermato il controllo, con periodicità mensile, degli atti adottati in attuazione dei progetti del PNRR, in particolare di determine a contrarre, determine di affidamento di lavori, servizi, servizi di ingegneria e architettura o di acquisto di forniture, determine di modifica dei contratti durante il periodo di efficacia, determine di nomina dei membri delle commissioni giudicatrici in caso di gare con offerta economicamente più vantaggiosa e determine di autorizzazione al subappalto, nella percentuale, più prudentiale, del 50% degli atti adottati ogni mese, sulla base di una check-list anch'essa aggiornata che, come le schede di referto dei controlli ordinari, è stata parimenti allegata allo stesso provvedimento 132/2025.
5. per neutralizzare il problema degli errori di classificazione per atti molto rilevanti in termini di regolarità dell'azione amministrativa come *Varianti di lavori in corso d'opera* (VAR), *Affidamento di lavori complementari o supplementari* (COMPLE) e *Affidamento di incarichi di lavoro autonomo* (INC), oltre ad essere stata richiamata nuovamente l'attenzione sull'importanza del rispetto delle declaratorie, delle quali è stata di nuovo allegata al provvedimento la relativa tabella esplicativa, è stato confermato che, anche nell'anno 2025, per questo tipo di atti la base per l'estrazione del campione sia individuata, non solo mediante una ricerca per classificazione, ma anche attraverso una ricerca per oggetto.